

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE
per la rappresentanza e il patrocinio legale in controversie nelle quali il
Comune di Veglie è parte
ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1, lett. d), nn. 1) e 2) del D.lgs. 50/16

tra

il **COMUNE DI VEGLIE** (in seguito denominato "Ente") C.F. ... , con sede legale in Largo Parco delle Rimembranze n. ___ - 73010 Veglie (LE), in persona di, nella sua qualità di Responsabile del Settore AA.GG., legali e servizi alla persona giusta decreto sindacale di nomina prot. n. del, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente;

e

l'**AVV.** del Foro di (in seguito denominato/a "Professionista") (C.F. - P.IVA), con domicilio presso lo studio sito in (...) al/la viale/corso/piazza/via n. ...;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Specificazione dell'incarico

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. del e per le motivazioni ivi indicate, l'Ente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di patrocinio legale avente per oggetto la difesa e la rappresentanza dell'Ente nel giudizio dinanzi a proposto da mediante avente per oggetto

L'incarico è conferito dall'Ente esclusivamente per il presente grado di giudizio (in caso di giudizio cautelare, anche per la successiva eventuale fase di merito).

Il rapporto è di natura libero-professionale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. del Codice civile e non implica esclusività a favore del Professionista il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale.

Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un domiciliatario, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il Professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il Professionista incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente.

Art. 2 - Dichiarazioni del Professionista e obblighi delle parti

Con la sottoscrizione del presente atto, che costituisce accettazione integrale delle condizioni in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico, il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- che non ricorre altresì alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e dell'ordinamento deontologico professionale;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 e ss.mm. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Accettando l'incarico di cui al presente atto, il Professionista si impegna a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con esso per tutta la durata del rapporto instaurato, e a comunicare tempestivamente all'Ente l'eventuale insorgere di ciascuna delle situazioni elencate al cpv. che precede.

Il Professionista si impegna inoltre a dare esecuzione all'incarico con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

In particolare, il Professionista si impegna a:

- a. definire la strategia difensiva d'intesa con l'Ente nella persona del Responsabile del Servizio interessato e del Sindaco;
- b. fornire a tal fine pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da assumere, anche per l'eventuale adozione di atti in autotutela volti a evitare pregiudizi per l'Ente che resta comunque libero di determinarsi autonomamente;
- c. relazionare e tenere costantemente informato l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata;
- d. cooperare con buona fede e lealtà, per tutta la durata del giudizio, con la controparte per tentare di addivenire a un componimento della lite, e prospettare – ove se ne ravvisino i presupposti – eventuali soluzioni stragiudiziali, redigendo, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col Responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per l'Ente rispetto all'importo pattuito di cui al successivo art. 3. L'atto anzidetto formerà oggetto di proposta di deliberazione da parte della Giunta.

I documenti prodotti in giudizio, quelli di controparte e quelli extragiudiziali che a qualsiasi titolo compongono il fascicolo, sono digitalizzati dalla copia originale e spediti via mail all'Ufficio Affari legali (all'indirizzo: annamaria.marasco@comune.veglie.le.it) che provvederà, se richiesto, al loro inoltro al Responsabile del servizio interessato, al Sindaco e/o all'Assessore delegato competente per materia.

L'Ente, per il tramite del Responsabile del Servizio competente, metterà a disposizione del Professionista, la copia conforme degli atti con i quali gli è stato conferito l'incarico in

questione, il mandato e tutta la documentazione necessaria per la trattazione della controversia.

Ogni altra informazione potrà essere richiesta direttamente dal Professionista all'Ufficio interessato, che dovrà evaderla tempestivamente.

Il Professionista si obbliga infine:

a) a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente sub voce "Atti generali" - "Codice disciplinare e codice di condotta") e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Veglie approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 186 del 12/12/2013, nonché a farli osservare dai propri collaboratori;

b) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;

c) in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, darne comunicazione tempestiva unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale il Professionista dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa con, i cui estremi sono i seguenti:

Art. 3 - Compenso e spese

Il compenso dovuto al Professionista per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico è stabilito in complessivi € (euro/...), comprensivi di IVA (al 22%), CPA (al 4%) e spese generali (nella misura del 15%), come concordato e comprovato dalla corrispondenza in atti.

Al Professionista verrà riconosciuto, se richiesto, un acconto pari al 30% dell'importo lordo pattuito, nonché l'integrale anticipazione e/o rimborso delle spese di giudizio (ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia), che egli avrà avuto cura di indicare già in sede di preventivo nel loro preciso ammontare (ovvero, quando ciò non sia possibile, in maniera quanto più prossima al dato reale) così da consentire all'Ente di assumere già con l'atto di conferimento dell'incarico un impegno di spesa atto a coprire anche dette spese.

Per le medesime finalità di controllo della spesa, il Professionista dovrà altresì astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari preventivi impegni di spesa, pena il mancato pagamento.

Allorquando, eccezionalmente, si presenti la necessità di svolgere prestazioni non comprese nel preventivo pattuito, il Professionista dovrà tempestivamente darne avviso all'Ente affinché il Responsabile del Settore competente, valutata la situazione, possa assumere ulteriore impegno di spesa per consentire il prosieguo dell'incarico.

In corso di causa non potranno essere corrisposti ulteriori acconti. La liquidazione del saldo del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate.

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Amministrazione comunale le spese

di giudizio, spetta all'avvocato incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito con il disciplinare di incarico e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente.

Art. 4 - Liquidazione del compenso e obblighi del Professionista in relazione al pagamento

Il compenso di cui all'articolo che precede verrà liquidato dall'Ente al termine del grado del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito, previa presentazione da parte del Professionista di fattura elettronica preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio al quale l'incarico afferisce, e a seguito dell'accertamento da parte del Responsabile del Settore Affari Generali del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dal Professionista medesimo rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista assume infine l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Art. 5 - Risoluzione del contratto o revoca dell'incarico

Fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice civile o di revocare l'incarico al Professionista mediante comunicazione a mezzo PEC in caso di gravi violazioni e/o inadempimenti, debitamente contestati, inerenti il rapporto professionale.

Art. 6 - Rinuncia all'incarico

Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, nei limiti stabiliti al precedente art. 3 e degli importi già corrisposti.

Art. 7 - Dovere di riservatezza e trattamento dei dati

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati e a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003 e dal D.lgs. 101/2018 e ss.mm. e ii. in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Le parti garantiscono altresì che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del presente atto.

Art. 8 - Foro competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Lecce.

Art. 9 - Rinvio

Per quanto non espressamente ivi previsto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile, alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

Veglie,

IL PROFESSIONISTA

Avv.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

.....